

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE AZIENDE PER ATTESTARE LA SICUREZZA DELLE STESSE

1. autorizzazioni edilizie

- planimetrie aggiornate (sede dell'impresa)
- certificato di Licenza d'Uso o Agibilità (sede dell'impresa)
- certificato di Nulla Osta all'Esercizio per inizio attività (sede dell'impresa) oppure Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP)

2. incarichi

- nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o assunzione diretta compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro
- attestazione svolgimento corso di Formazione per Datore di Lavoro autonomatosi RSPP (dopo il 01.01.1997) o per RSPP dipendente
- nomina interna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- verbali Riunione Periodica art. 35 D.Lgs 81/2008 (se richiesta dal RLS)

3. sorveglianza sanitaria (qualora necessaria)

- designazione del Medico competente
- protocolli di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie
- certificati medici con trasmissione giudizi di idoneità/inidoneità dei lavoratori
- Cartelle Sanitarie e di rischio (sono custodite a cura del medico competente con salvaguardia del segreto professionale. Il Medico deve indicare il luogo di custodia scelto se diverso dalla sede dell'azienda) _____
- elenco delle Malattie Professionali denunciate

4. attrezzature

- elenco macchine e attrezzature di lavoro
- libretti di uso e manutenzione delle macchine e Dichiarazioni di conformità CE
- registro di controllo delle macchine e delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (i risultati dei controlli, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza)
- denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 chilogrammi e verifiche periodiche
- licenza ascensori e montacarichi e verifiche periodiche

Apparecchi a pressione:

- libretto matricolare di collaudo di costruzione o dichiarazione di conformità CE / PED di costruzione rilasciati dal fabbricante.
- Dichiarazione di messa in servizio, da parte dell'utente, dell'attrezzatura all'IspeSl ed all'Asl competenti, ai sensi dell'articolo 6 D.M. 1/12/2004, n° 329 (ad eccezione di quelle non soggette ai sensi dell'articolo 2, e di quelle rientranti simultaneamente negli articoli 5 e 11, tutti del medesimo decreto) (Nell'allegato 1 sono riportati gli articoli citati).

Dal 19 marzo 2016 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26

Si ricorda;

L'OBBLIGO DELLA VERIFICA DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

Ad omologazione dell'attrezzatura a pressione acquisita presso L'IspeSl, ad eccezione delle attrezzature già citate rientranti nell'art. 11, la stessa dovrà essere obbligatoriamente sottoposta dall'utente a verifica di riqualificazione periodica, secondo una cadenza articolata per appartenenza della stessa a gruppi o categorie diverse, ad opera del soggetto preposto che, allo stato, è in modo esclusivo l'Asl (Art. 8 D.M. 1/12/2004, n° 329). **Si ricorda che con l'evento del CLP la classificazione è variata e si segue il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26**

5. Impianti elettrici e di messa a terra

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest'ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - relative agli impianti in oggetto, rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/90 DM 37/08;
- progetto, redatto da professionista abilitato, degli impianti elettrici (e di messa a terra) realizzati dopo il dicembre 1991 e con tensione di alimentazione > di 1000 V o potenza impegnata > di 6 kW o superficie > di 200 m² o installati in ambienti soggetti a normativa specifica del CEI^(1A), in caso di locali adibiti ad uso medico o con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio;

5.a. impianti messi in esercizio dal 23/01/02:

- attestazione di trasmissione all'ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro) e all'ASL⁽²⁾ (c/o SISL Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità/rispondenza di cui al precedente punto 5;

5.b. impianti messi in esercizio fino al 22/01/02:

- denuncia degli impianti di messa a terra (ex mod. B), già inviata all'ENPI, all'USSL n° 29 (c/o PMIP) o ex ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro);

5.c. per tutti gli impianti

- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati^(nota 3) previa assegnazione d'incarico⁽²⁾ da parte del Datore di Lavoro.
- La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è *biennale* per impianti relativi a cantieri^(1B), locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso d'incendio o *quinquennale* per gli impianti relativi ad altri luoghi.

6. impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione

- progetto, redatto da professionista abilitato, degli impianti elettrici (e di messa a terra) dei luoghi in oggetto, realizzati dopo il dicembre 1991, comprese le installazioni **nelle zone classificate come 0,1,20 o 21**;
- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest'ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - relative agli **impianti elettrici installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21** dei luoghi in oggetto, rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM 37/08. *Può coincidere con la dichiarazione di conformità o di rispondenza, dell'intero impianto elettrico ovvero costituirne integrazione successiva.*

6.a. impianti messi in esercizio dal 23/01/02:

- attestazione della trasmissione all'ASL⁽²⁾ (c/o SISL - Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità, di cui al precedente punto 6;

6.b. impianti messi in esercizio fino al 22/01/02:

- denuncia degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (ex mod. C), già inviata all'ENPI, all'USSL n° 29 (c/o PMIP) o all'ASL;

6.c. per tutti gli impianti installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21

- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati⁽³⁾ previa assegnazione d'incarico⁽²⁾ da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è *biennale*.

7. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

- valutazione preventiva del rischio di fulminazione, ai sensi della Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), di strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, di recipienti e apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto (*comprese quelle nei cantieri*) - fondamentale anche ai fini del DPR 462/01;

*N.B. : i punti seguenti trovano applicazione **solo** nel caso in cui dalla valutazione, risulti necessario realizzare l'impianto di protezione LPS esterno (strutture **non** auto protette):*

7.a. impianti messi in esercizio dal 23/01/02:

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/90 - DM 37/08;
- attestazione di trasmissione ex ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro) e all’ASL⁽²⁾ (c/o SISL Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità/rispondenza di cui al punto precedente;

7.b. impianti messi in esercizio fino al 22/01/02:

- denuncia degli impianti di protezione da scariche atmosferiche (ex mod. A), già inviata all’ENPI, all’USSL n° 29 (c/o PMIP) o all’ISPESL; **Oggi INAIL**

7.c. per tutti gli impianti installati (LPS esterni)

- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati ⁽³⁾ previa assegnazione d’incarico⁽²⁾ da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è *biennale* per impianti relativi a cantieri^(1B), locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio o *quinquennale* per gli impianti relativi ad altri luoghi.

Note generali ai punti 5,6,7:

1) cantieri:

- a) *nei cantieri gli impianti elettrici (e di messa a terra) e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche sono comunque esclusi dall’obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato;*
- b) *la verifica periodica dell’impianto di messa a terra o dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche o di entrambi vanno richieste solo per cantieri di **durata superiore ai due anni;***

2) *sul sito internet di alcune ex ASL,ATS sono disponibili appositi moduli per la trasmissione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di verifica periodica degli impianti.*

3) *i soggetti autorizzati sono le ASL o gli Organismi Abilitati dall’ex Ministero delle Attività Produttive o dal Ministero dello Sviluppo Economico.*

8. Prevenzione incendi

- certificato Prevenzione Incendi (DPR 37/1998 – D.M. 16.02.1982) o dichiarazione di esenzione (sede dell’impresa)
- piano di emergenza e evacuazione (sede dell’impresa)
- registro di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio (estintori, idranti, ecc. DM 10.3.1998 - allegato VI)

- registro di verifica semestrale degli estintori
- designazione degli incaricati per Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso

9. agenti fisici **Si ricorda che le valutazioni dei rischi fisici hanno durata quadriennale chi ha eseguito la valutazione nel 2013 deve aggiornarla entro fine anno 2017**

- valutazione esposizione a rumore (D.Lgs 81/2008, Titolo VIII, capo II) e altra documentazione inerente
- valutazione esposizione a vibrazioni (D.lgs.81/2008, Titolo VIII, capo III)
- valutazione ROA = Radiazioni Ottiche Artificiali, Campi Elettromagnetici e microclima

10. rischio chimico

- schede di sicurezza sostanze chimiche utilizzate nell'attività
 - valutazione del rischio chimico

11. formazione

- documentazione attestante la informazione/ formazione dei Lavoratori (programmazione dei corsi, argomenti trattati, valutazione dell'apprendimento, attestati di partecipazione ecc.....)
- documentazione attestante l'addestramento di lavoratori addetti a mansioni che espongono a rischi specifici (programmazione dei corsi, argomenti trattati, valutazione dell'apprendimento/risultati prove pratiche, attestati di partecipazione ecc.....)
- attestazione partecipazione al corso di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- attestazione svolgimento corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (per RLS interno)
- attestazione corso di Formazione per addetti all'emergenza e Primo Soccorso

12.altro (registri, verbali ASL, ecc.)

- Registro infortuni **Oggi non più obbligatorio essendo necessaria la compilazione del cruscotto elettronico infortuni, ma, si consiglia di continuare la compilazione**
- Libro matricola o Libro Unico del Lavoro
- registro di consegna DPI (tappi/cuffie, scarpe, cinture, elmetti, ecc.)
- registri dei Lavoratori Esposti (per Cancerogeni e per Agenti Biologici di gruppo 3 e 4)
- verbali di ispezioni e/o verifiche sui luoghi di lavoro e sugli impianti da parte degli organismi competenti (ASL, ISPESL, Enti Notificati, Direzione Provinciale del Lavoro...